



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 1393/2008

Novara, li 27/03/2008

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/32

OGGETTO: DITTA EKOSATER S.R.L. CON SEDE A SAN PIETRO MOZZO IN VIA MARELLI N. 33. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D. LGS. N. 152/06 DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI UBICATO A SAN PIETRO MOZZO IN VIA MARELLI N. 33.


Per l'esecuzione:
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



14

OGGETTO: DITTA EKOSATER S.R.L. CON SEDE A SAN PIETRO MOSEZZO IN VIA MARELLI N. 33. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D. LGS. N. 152/06 DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO RIFIUTI UBICATO A SAN PIETRO MOSEZZO IN VIA MARELLI N. 33.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è stata rilasciata con provvedimento di Giunta Provinciale n. 169, del 24.4.2003, in capo alla Ditta Prama S.r.l. con sede legale e operativa a San Pietro Mosezzo in Via Marelli n. 33, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, per l'esercizio dell'attività di trattamento conto terzi di rifiuti speciali, per un periodo di 5 anni dalla data di adozione del provvedimento;
- con Determina n. 178 del 18.1.2005 sono stata apportate su richiesta della Ditte modifiche all'autorizzazione rilasciata con il citato provvedimento;
- con Determina n. 5496 del 23.12.2005, l'autorizzazione rilasciata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 169 del 24.4.2003, è stata volturata in capo alla Ditta Ekosater S.r.l. con sede a San Pietro Mosezzo in Via Marelli n. 33;
- con Determina n. 4248 del 12.09.2007, l'autorizzazione rilasciata è stata modificata su richiesta della Ditta;

Vista l'istanza in data 25.10.2007, presentata dalla Ditta Ekosater S.r.l., con sede a San Pietro Mosezzo in Via Marelli n. 33 per il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto ubicato presso la predetta sede;

Atteso che con nota prot. 175699 del 8.11.2007 è stata data comunicazione alla Ditta dell'avvio del procedimento;

Considerato che nell'ambito del procedimento con nota prot. 198699 del 19.12.2007, sono state richieste alla Ditta specifiche integrazioni che la Ditta stessa ha provveduto a trasmettere con nota in data 07.01.2008;

Atteso che la Commissione Tecnica Provinciale in materia di rifiuti, ha espresso nella seduta del 26.2.2007, parere favorevole in merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla Ditta Ekosater S.r.l.;

Ritenuto pertanto di rinnovare l'autorizzazione relativa allo stoccaggio di rifiuti rilasciata con il provvedimento di Giunta Provinciale n. 169, del 24.4.2003;

Visto il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, alla Ditta Ekosater S.r.l. con sede a San Pietro Mosezzo in Via Marelli n. 33, P. IVA 12153000158, per un periodo di 10 anni


Determina 2008/1393 - pag. 2

decorrenti dal 24.04.2008, l'autorizzazione relativa all'impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato a San Pietro Mosezzo, in Via Marelli n. 33;

- di dare atto che la Ditta dovrà presentare entro 60 giorni dal ricevimento della presente idonee garanzie finanziarie conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 20-192 del 12.6.2001 e successive modifiche e integrazioni .

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore – Ufficio Rifiuti Via e SIRA.

 IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUE ALLEGATO



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO, AI SENSI DELL' ART. 210 DEL D.LGS. 152/2006.

DITTA: EKOSATER SRL CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN VIA MARELLI 33, SAN PIETRO MOSEZZO

Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione agli atti e le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente allegato.

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione e di rinnovo dell'autorizzazione.

1.1. Attività

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12	R13	C	D.Lgs. 152/2006
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14	D15	B	Parte IV

LAVORAZIONE	Deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
-------------	---

1.2. Sede impianto

COMUNE	SAN PIETRO MOSEZZO			
INDIRIZZO	Via Marelli, 33			
ESTREMI CATASTALI	Foglio	13	Particelle	1187

1.3. Caratteristiche impianto

NUMERO DI ADDETTI	15
CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO	72.115 kg - 115,4 m ³
DI CUI PERICOLOSI	57.965 kg - 96,3 m ³
DI CUI NON PERICOLOSI	14.150 kg - 19,1 m ³

SUPERFICIE TOTALE DELL'IMPIANTO	2.913,70
DI CUI	
SUPERFICI COPERTE	986,40 m ²
SUPERFICI SCOPERTE	1.086,20 m ²
SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE	841,10 m ²

SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:	Come previsto dal Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche
---	--

1.4. Individuazione dei rifiuti autorizzati

Nelle seguenti tabelle sono indicati i rifiuti per i quali è autorizzata la gestione e, con riferimento alla Tavola 001 "Layout aziendale" datata settembre 2007 allegata alla domanda di rinnovo, le aree in cui è previsto lo stoccaggio.

Tab 1.4.1 - Rifiuti autorizzati – individuazione quantitativi e aree stoccaggio

CER	DESCRIZIONE	Quantità annua	Stoccaggio		AREA
		kg/a	(kg)	(m ³)	
060315*	Rifiuti da processi chimici inorganici	600	400	1,5	1
060316	Rifiuti da processi chimici inorganici diversi da quelli di cui alla voce 060315	600	400	1,0	5
060404*	Rifiuti da processi chimici inorganici contenenti mercurio	15	15	1,5	1
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti di interventi odontoiatrici	50	50	1,5	1
070601*	Rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi ecc.	1.800	800	0,9	2
080111*	Rifiuti da PFFU di pitture e vernici	300	300	1,5	1
080112	Rifiuti da PFFU di pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080111	300	300	1,0	5
080201	Rifiuti da PFFU di altri rivestimenti	600	400	1,0	5
090101*	Rifiuti dell'industria fotografica – soluzioni di sviluppo ed attivanti in fase acquosa	7.000	1.400	1,6	2
090104*	Rifiuti dell'industria fotografica – soluzioni di fissaggio	900	1.400	1,6	2
150104	Imballaggi metallici	3.000	500	1,0	6
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	2.000	500	1,0	7
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	1.000	500	1,0	7
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	1.000	500	1,0	6
160303*	Prodotti fuori specifica – rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	800	500	1,5	1
160304	Prodotti fuori specifica – rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303	800	500	1,0	5
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	700.000	35.000	30,0	3
200132	Rifiuti urbani ed assimilabili da raccolta differenziata- medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	600	2.000	1	1
060405*	Rifiuti da processi chimici inorganici contenenti altri metalli pesanti	600	400	0,5	2
060903*	Rifiuti da PFFU di prodotti fosforici da reazione a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	600	500	1,5	1
060904	Rifiuti da PFFU di prodotti fosforici da reazione a base di calcio diversi da quelli di cui alla voce 060903	600	500	1,0	5
070701*	Rifiuti da PFFU di prodotti chimici inorganici a base di soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	600	800	0,9	2
070703*	Rifiuti da PFFU di prodotti chimici inorganici a base solventi organici alogenati, soluzioni acquose di lavaggio di acque madri	600	800	0,9	2
070704*	Rifiuti da PFFU di prodotti chimici organici a base solventi organici alogenati, soluzioni acquose di lavaggio di acque madri	600	800	0,9	2
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	500	200	1,0	7
080318	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	1.000	500	1,0	6
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	800	500	0,5	1
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	1.000	500	1,0	5
090108	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1.000	500	1,0	5
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	800	500	0,5	1
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	1.000	750	13	1
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	1.000	750		1
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto	5.000	3.500	5,0	3
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	2.500	1.500	5,0	3



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

R

- 2.3. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al punto 1.4.; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. n. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE.
- 2.4. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle capacità massima complessiva di stoccaggio di rifiuti nell'impianto pari a 72.115 kg /115,4 m³ e annua di 808.065 kg.
- 2.5. Le diverse aree di gestione dei rifiuti e i contenitori dovranno essere chiaramente individuati tramite apposite segnalazioni e cartelli, che dovranno indicare anche le tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna area.
- 2.6. Il bacino di provenienza dei rifiuti è costituito prioritariamente dal territorio regionale e la gestione dei rifiuti dovrà comunque rispettare le ulteriori disposizioni e prescrizioni per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti speciali previsti dalla L.R. 24/2002 e dalla pianificazione provinciale.
- 2.7. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 2.8. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.
- 2.9. I contenitori destinati ai rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stoccati; devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste; devono essere sottoposti a periodiche bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria; devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.10. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
- 2.11. Sui contenitori di rifiuti pericolosi, colli o mezzi di trasporto, oltre alle etichettature previste dalle norme vigenti devono essere in ogni caso apposti:
- sui mezzi di trasporto, una targa di metalli di lato 40 cm, a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra e in modo da essere ben visibile;
 - sui colli, un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 x 15, recanti la lettera "R" di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
- 2.12. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
- 2.13. Lo stoccaggio dei rifiuti in serbatoi fuori terra deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio; qualora in uno stesso bacino vi siano più

- serbatoi, il bacino deve avere capacità pari al minimo a un terzo della capacità totale dei serbatoi e comunque non inferiore al serbatoio di volume più grande.
- 2.14. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.
 - 2.15. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro e delle eventuali altre strutture di contenimento dei rifiuti e dei reflui. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento e successivamente ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicando gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.
 - 2.16. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e a quanto indicato nella nota dell'11.11.2005.
 - 2.17. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, polveri, aerosol e vapori, nelle fasi di scarico, stoccaggio e trattamento dei rifiuti ricevuti. Devono inoltre essere rispettate le specifiche normative in materia di inquinamento atmosferico e le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto.
 - 2.18. Dovrà essere eseguita periodicamente e documentata in sede di controllo, una disinfezione e derattizzazione dell'area sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate.
 - 2.19. Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.
 - 2.20. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
 - 2.21. Il responsabile dell'impianto è quello indicato nella domanda di rinnovo dell'autorizzazione fino a diversa comunicazione da parte del gestore.
 - 2.22. Il gestore dell'impianto è responsabile della custodia dello stesso anche nelle ore di chiusura.
 - 2.23. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
 - 2.24. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, a accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
 - 2.25. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
 - 2.26. In assenza del personale operativo i macchinari, le attrezzature, i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
 - 2.27. In caso di blocco totale o parziale dell'attività dell'impianto per cause di forza maggiore impreviste o programmate, dovrà essere data informazione alla Provincia, indicando la data prevista per la ripresa delle attività.



- 2.28. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.P.R. 303/56 (Norme Generali per l'Igiene del Lavoro), del D.P.R. 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni), del D.Lgs 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs 277/91; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
- 2.29. In prossimità dell'area 4 deve essere presente una colonna lavamani-lavaocchi per l'immediata detersione e successiva disinfezione da eventuali contatti accidentali con rifiuti sanitari pericolosi.
- 2.30. Devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto. Il gestore deve assicurare la manutenzione ed il buon funzionamento dei presidi antincendio.
- 2.31. La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di Emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Le modifiche apportate al documento precitato dovranno essere trasmesse alla Provincia e all'ASL prima dell'attuazione di nuove procedure di lavoro.
- 2.32. Il Piano di Emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.
- 2.33. Il piano di bonifica ed il documento di valutazione ed analisi del rischio ambientale, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- 2.34. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi; gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
- 2.35. In caso di chiusura dell'attività il gestore dovrà procedere all'attuazione del piano di bonifica e di ripristino ambientale, presentando alla provincia, almeno 60 giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività, un progetto dettagliato con la definizione delle tempistiche in relazione alle quali deve essere previsto un periodo complessivo non superiore a 180 giorni dalla data di inizio dei lavori.
- 2.36. L'impianto di aspirazione e i filtri utilizzati per l'abbattimento degli effluenti derivanti dalla fase di movimentazione/raggruppamento dei rifiuti dovranno essere periodicamente sottoposti ad adeguata revisione e manutenzione secondo il piano di manutenzione della ditta/e costruttrice/i e nel rispetto di quanto stabilito dalle relative norme tecniche e dalle prescrizioni riportate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in Allegato B pag. 1, 2 e 3 della determinazione n. 169 del 24.04.2003.

3. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

- 3.1. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.



- 3.2. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 3.3. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire per iscritto sia all'Amministrazione Provinciale sia all'Ente di Controllo. Farà fede il timbro di ricevimento al protocollo.
- 3.4. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.
- 3.5. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs n. 152/2006, così come previsto dal comma 12 dell'art. 208, la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa. La domanda deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in carta legale, documentando la situazione esistente al momento della sua presentazione.
- 3.6. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
 - 3.6.1. il tipo di evento;
 - 3.6.2. i danni subiti da persone e/o cose;
 - 3.6.3. le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - 3.6.4. i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 3.7. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
 - 3.7.1. il peso del mezzo;
 - 3.7.2. la provenienza;
 - 3.7.3. i dati del vettore;
 - 3.7.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
 - 3.7.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
 - 3.7.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 3.8. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.
- 3.9. E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 del 30.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 3.10. In caso di variazione delle tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto e/o nell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dovrà essere presentata istanza, redatta in carta legale. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento adottato dall'ente di controllo.
- 3.11. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti

dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicitaria.

- 3.12. La presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
- 3.13. La presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.
- 3.14. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
- 3.15. In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.
- 3.16. La fine attività deve essere comunicata alla Provincia, all'ARPA e all'ASL 13 con almeno 30 giorni di preavviso.
- 3.17. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.
- 3.18. Il responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare all'ente di controllo i fermi impianto dovuti a guasti o problematiche gestionali, specificando causa, tempi e modalità di ripristino dell'attività.

Novara li, 26/03/2008



20 MAR. 2008

PROV. ...
n. 6
giudice ...

IL FUNZIONARIO
Dr. Alessandro Ferrero